


Associazione La Rosa Bianca



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE LA ROSA BIANCA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE LA ROSA BIANCA

Costituzione e scopi

Art. 1

E' costituita con sede in Rozzano via Garofani 21 presso la Casa delle Associazioni un'associazione privata che assume la denominazione di **Associazione La Rosa Bianca**.

Art. 2

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa basato su una struttura democratica, che non persegue finalità di lucro e svolge attività di volontariato così come definito dall'articolo 2 della Legge 11 agosto 1991 n. 266.

L'Associazione ha durata di 99 anni. L'Assemblea potrà prorogare tale durata o consentire anche tacitamente la sua continuazione a tempo indeterminato.

Art. 3

La finalità dell'Associazione è espressa da questa citazione:

“Esattamente che cosa morirà e che cosa sussisterà della civiltà attuale? In quali condizioni, in quale senso la storia si svolgerà in seguito? Questi quesiti sono insolubili. Ciò che noi sappiamo sin d’ora è che la vita sarà tanto meno inumana quanto più grande sarà la capacità individuale di pensare e di agire. La civiltà attuale, della quale i nostri discendenti raccoglieranno sicuramente in eredità almeno dei frammenti, contiene, lo avvertiamo fin troppo, quanto basta per schiacciare l’uomo; ma contiene anche, almeno in germe, qualcosa che può liberarlo”.

L'Associazione si pone così in continuità con l'attività svolta a Rozzano fin dal 1995 dal Dopolascuola e dalla Scuola di italiano per migranti che diventano quindi parte integrante della stessa.

Sono pertanto compiti dell'Associazione:

- a) promuovere la crescita intellettuale e l'autonomia di pensiero della persona attraverso la pratica della non delega e della partecipazione attiva dei cittadini;
- b) contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini ed alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli, promuovendo anche iniziative di educazione permanente degli adulti;
- c) prevenire il fenomeno della dispersione scolastica e favorire il proseguimento della scuola dopo la licenza media, anche attraverso iniziative di prevenzione e di lotta al disagio minorile;

- d) favorire l'estensione di attività culturali e ricreative e di forme consortili con altre realtà che perseguono le medesime finalità;
- e) avanzare proposte e progetti agli enti pubblici partecipando attivamente alle forme decentrate di gestione del potere locale, nell'attuazione del principio di sussidiarietà e come previsto dalla normativa in materia di volontariato e associazionismo, anche attraverso la stipulazione di convenzioni di cui all'articolo 8 della Legge Regionale 24 luglio n. 22.

Art. 4

L'Associazione si struttura per lo svolgimento della propria attività e il raggiungimento dei fini sociali attraverso i seguenti organi:

- 1) Il **Collettivo** degli animatori volontari e soci dell'Associazione;
- 2) I **Gruppi di intervento**, che nominano al loro interno il proprio **coordinatore**;
- 3) La **Commissione di coordinamento locale**, che riunisce i coordinatori dei gruppi di intervento ed elegge il **Coordinatore del Collettivo**.

I soci

Art. 5

Il numero dei soci, animatori volontari è illimitato.

All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il 14° anno di età.

Art. 6

Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda alla Commissione di coordinamento locale con la osservanza delle seguenti modalità e indicazioni:

- 1) indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza;
- 2) dichiarare di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 7

E' compito della Commissione di coordinamento locale dell'Associazione ratificare la domanda di ammissione entro 30 giorni con voto unanime. Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva il Collettivo riunito in assemblea ordinaria, nella sua prima convocazione.

Le rinunce alla qualità di socio vanno presentate alla Commissione di coordinamento locale

dell'Associazione.

Art. 8

I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota associativa, da rinnovarsi annualmente;
- alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

I soci hanno diritto di partecipare alle assemblee del Collettivo, di votare direttamente o per delega, di svolgere l'attività associativa preventivamente concordata e di recedere dall'appartenenza all'Associazione.

Art. 9

La qualità di socio viene meno in seguito a:

- a) rinuncia volontaria da comunicare alla Commissione di coordinamento locale;
- b) morte o perdita della capacità di agire;
- c) mancato rispetto delle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti interni o delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- d) per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni senza giustificato motivo;
- e) quando, in qualunque modo, si arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

La perdita della qualità di socio viene decisa dalla Commissione di coordinamento locale a maggioranza assoluta dei suoi membri.

I soci espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dalla prima Commissione di coordinamento locale.

I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nel primo Collettivo riunito in assemblea ordinaria.

Art. 10

Le prestazioni e l'attività dei soci e degli altri aderenti nel perseguimento dei fini e dei compiti previsti dall'Art. 3 del presente Statuto sono gratuite e volontarie.

Patrimonio Sociale

Art. 11

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:

- a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b) da contributi, erogazioni e lasciti diversi.

Art. 12

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) tutte le altre forme previste dall'articolo 5 della Legge 11 agosto 1991 n. 266.

Art. 13

Le somme versate per la quota annuale non sono rimborsabili in nessun caso.

Rendiconto economico e Bilancio di previsione

Art. 14

Il rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato al Collettivo riunito in assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art. 15

Il Rendiconto economico viene predisposto dalla Commissione di coordinamento locale ed espone le risultanze attive e passive dell'Associazione.

Il Collettivo

Art. 16

Il **Collettivo** è l'assemblea degli animatori e soci dell'Associazione. Il Collettivo può essere convocato in via ordinaria o straordinaria.

Le assemblee sono convocate con avviso ad ogni socio.

Art. 17

Il Collettivo viene convocato in assemblea ordinaria ogni anno nel periodo che va dal 31 agosto al 30 giugno successivo e per almeno 3 volte nei mesi di ottobre, febbraio e giugno.

Esso:

- 1) approva le linee generali della progettazione e programmazione degli interventi per l'anno sociale che va da settembre a giugno dell'anno successivo;
- 2) elegge il Coordinatore del Collettivo;
- 3) approva il Bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
- 3) approva il Rendiconto economico entro il 30 giugno dell'anno successivo;
- 4) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- 5) fissa la quota associativa annua.

Art. 18

Il Collettivo è riunito in assemblea straordinaria:

- tutte le volte la Commissione di coordinamento locale lo reputi necessario;
- allorché ne faccia richiesta motivata almeno 1/5 dei soci.

Il Collettivo dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Il Collettivo è considerato straordinario anche quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato dell'Associazione.

Art. 19

Il Collettivo, sia ordinario che straordinario, è regolarmente costituito qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Art. 20

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione, è indispensabile la presenza di almeno il 50% dei soci e il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.

Art. 21

Le votazioni avvengono per alzata di mano. Alla votazione sono ammessi tutti i soci.

Art. 22

Il Collettivo, tanto ordinario che straordinario, è presieduto dal Coordinatore del Collettivo nominato dalla Commissione di coordinamento locale.

I gruppi di intervento

Art. 23

L'attività dell'Associazione viene svolta attraverso la costituzione da parte degli animatori volontari e degli abitanti del quartiere di **Gruppi di intervento** che operano su uno specifico settore: educazione, formazione giovanile, migranti, lavoro, educazione permanente, urbanistica, salute, ecc.

Ciascun gruppo nomina al proprio interno un coordinatore che svolge i seguenti compiti:

- 1) Propone una progettazione ed una programmazione al gruppo per il raggiungimento della propria finalità;
- 2) Propone un percorso di formazione al gruppo rispetto allo specifico intervento;
- 3) Coordina le riunioni operative del gruppo.

Il coordinatore dura in carica un anno e può essere rinnovato.

I gruppi decidono la nomina del coordinatore sulla base di candidature al proprio interno e con elezione a maggioranza semplice.

Se più gruppi di intervento operano nello stesso settore è possibile che si riuniscano in **Commissioni di settore** per coordinarsi nell'azione, a cui partecipano tutti gli animatori dei gruppi o singoli delegati.

Le Commissioni di settore nominano al loro interno un coordinatore che partecipa di diritto alla Commissione di Coordinamento Locale.

La Commissione di Coordinamento Locale

Art. 24

La **Commissione di Coordinamento Locale** è composta dai coordinatori dei Gruppi di intervento, dai coordinatori delle Commissioni di settore, qualora siano costituite, e dal Coordinatore del Collettivo.

Dura in carica un anno e può essere rinnovata.

Art. 25

La Commissione di Coordinamento fissa le responsabilità degli altri componenti in ordine alle attività svolte dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

E' riconosciuto alla Commissione di Coordinamento Locale il potere di cooptare/invitare altri membri. Le funzioni dei membri della Commissione di Coordinamento Locale sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico.

Art. 26

La Commissione di Coordinamento Locale definisce le proprie modalità di riunione ordinaria e può essere convocata straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Coordinatore del Collettivo o ne faccia richiesta uno o più componenti.

In assenza del Coordinatore la riunione sarà presieduta da un membro nominato dalla Commissione di coordinamento locale.

Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei voti.

Art. 27

La Commissione di Coordinamento Locale deve:

- 1) Coordinare le attività dei vari gruppi rispetto alla finalità generale dell'Associazione;
- 2) Proporre al Collettivo una progettazione generale ed una programmazione dell'intervento dell'Associazione rispetto ai propri fini sociali;
- 3) Curare l'esecuzione delle deliberazioni del Collettivo;
- 4) Redigere il Rendiconto economico e il bilancio di previsione;
- 5) Stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- 6) Deliberare circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;
- 7) Favorire la partecipazione degli animatori alle attività dell'Associazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni la Commissione di Coordinamento Locale può avvalersi di altri animatori soci. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni della Commissione di coordinamento locale.

Art. 28

La Commissione di Coordinamento Locale viene costituita ogni anno dai coordinatori dei Gruppi di intervento e convocata dal Coordinatore del Collettivo.

Il Coordinatore del Collettivo

Art. 29

Il **Coordinatore del Collettivo** viene eletto dal Collettivo annualmente e può essere rinnovato, la votazione avviene a maggioranza semplice sulla base delle candidature individuate nella seduta di votazione.

Il Coordinatore ha la rappresentanza legale e la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento del Coordinatore tutte le mansioni spettano ad un socio nominato dalla Commissione di coordinamento locale.

Il Coordinatore del Collettivo può essere un coordinatore di un gruppo di intervento.

Scioglimento dell'Associazione

Art. 30

La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere presa dalla maggioranza di almeno 3/5 dei soci presenti al Collettivo di cui la validità è data dalla partecipazione del 50% del corpo sociale.

Art. 31

In caso di scioglimento il Collettivo delibera con la maggioranza prevista dall'art. 19 sulla destinazione del patrimonio residuo, dedotte le passività, ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore così come previsto dall'articolo 5 comma 4 della Legge 11 agosto 1991 n. 266.

Disposizioni finali

Art. 32

Per quanto non compreso nel presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.